Alert

Tax- Review

La Global Minimum Tax sulle multinazionali nella dichiarazione congiunta del G7. Un percorso lungo e tutto da chiarire.

LE PAROLE D'ORDINE: GLOBAL MINIMUM TAX E PARZIALE TASSAZIONE DEL PROFITTO NEL "MARKET COUNTRY"

La dichiarazione congiunta del G7 intervenuta il 5 giugno ultimo scorso, è stata salutata dai media e pressoché tutta la stampa, economica e non, come un momento epocale nella tassazione dei grandi gruppi multinazionali e un'importante svolta nella lotta alla concorrenza fiscale dannosa.

La parola d'ordine sembra essere Global Minimum Tax (di seguito GMT).

Due i pilastri su cui si basa la futura riforma.

- Il primo consiste nell'applicazione di un'aliquota minima globale di almeno il 15% in ogni Stato in capo a tutte le multinazionali, onde disinnescare la competizione fiscale dannosa tra Stati.
- Il secondo prevede che in presenza di margini di profitto superiore al 10%, l'eccedenza vada riallocata e tassata nella misura di almeno il 20% negli Stati in cui i gruppi operano.

Ciò detto, è tuttavia necessario porsi alcune domande sulle modalità e sulle future possibilità di implementazione- in tempi più o meno ragionevoli- delle misure che sono state individuate descritte al par. 6 della dichiarazione.

ALCUNE DOMANDE EMERGENTI DAL PAR. 6 DELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL G7.

Il G7 dichiara di voler affrontare risolutivamente, nella cornice "G20/OCSE", le sfide fiscali derivanti dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione dell'economia e di voler adottare una GMT.

In particolare, onde arrivare a una più equa ripartizione della potestà impositiva sui profitti delle multinazionali, ritiene che nel caso di imprese multinazionali di maggiori dimensioni e più redditizie, sia equo prevedere che allo Stato del mercato nel quale sono ceduti beni o prestati servizi, spetti la potestà impositiva sul 20% sul margine di profitto che eccede il 10%.

Il punto concerne aspetti fondamentali che necessitano di specificazioni e chiarimenti, pena la compromissione del buon esito degli auspicati risultati del G7.

Alert

Tax- Review

In primo luogo, si parla di percentuale tassabile del profitto, ma non è specificato come verrà calcolato. Se si intende utilizzare la nozione di margine di profitto, occorre chiarire se è al lordo (riferito ad un determinato mercato) o netto (riferito a un'intera impresa).

Altro aspetto che non viene toccato, ma che è centrale, è l'individuazione delle basi imponibili statali, che contribuisce a determinare il margine di profitto e che può comportare disallineamenti tra la pressione fiscale tra Stati, con effetti paradossali.

In effetti, l'incidenza fiscale complessiva è influenzata non solo dalle aliquote ma anche dalle basi imponibili, che possono differire significativamente da Stato a Stato. Se l'utile è prodotto in larga parte in un Paese con una base imponibile ampia (i.e. che limita fortemente, ad es., una serie di componenti negative di reddito), il profitto sarà più elevato pur in presenza di un'aliquota bassa, (i) influenzando la profittabilità e (ii) comportando comunque l'applicazione della GMT sino al 15% pur a fronte di una pressione fiscale che (valutata la base imponibile) sarebbe magari più elevata rispetto a quella di uno Stato che ha invece adeguato la tassazione all'aliquota minima richiesta.

Viceversa, se la base imponibile di uno Stato prevede maggiori deduzioni (ad es. ammortamento più elevati) e la detassazione di alcune componenti positive di reddito, il profitto sarà più basso, impedendo che emerga quella marginalità che è tassata nello Stato del mercato di riferimento pur in presenza di un'aliquota allineata al minimo richiesto del 15%.

Un altro aspetto fondamentale concerne l'individuazione dell'eccedenza del margine di profitto del 10%. Ci si riferisce al mercato dello Stato che ha diritto di tassare il 20% sull'eccedenza del 10% o al margine del gruppo?

Sarà anche necessario chiarire come debba avvenire l'individuazione delle imprese multinazionali definite, in termini assai generali, "più grandi" e "redditizie".

Il riferimento all'elemento dimensionale sembra implicare l'individuazione di una soglia quantitativa oltre la quale si applica la GMT, ma viene da chiedersi come sarà strutturata. Sarà basata sul fatturato globale? La soglia sarà diversa a seconda del tipo di attività, ossia più o meno elevata a seconda del settore merceologico in cui opera? Ad es., sarà più alta nei settori *brick and mortar* o tradizionali e più bassa in quelli ad alto valore aggiunto (come il settore digitale)?

Nel successivo passaggio, il comunicato del G7 si premura di evidenziare che si effettuerà un adeguato coordinamento tra l'applicazione delle nuove norme fiscali internazionali e la eliminazione di tutte le tasse sui servizi digitali e altre misure simili su tutte le società.

Si tratta di un'affermazione importante, che sottintende la volontà di provvedere ad un trattamento omogeneo delle grandi multinazionali, a prescindere dal fatto che esse operino o meno del settore digitale.

Alert

Tax- Review

Il che implicherà, in futuro, l'abolizione delle cc.dd. Digital Services Tax entrate in vigore in alcuni Paesi (Italia inclusa). A tal proposito, sarebbe importante evitare vuoti intertemporali di tassazione, mantenendo le DST sino all'entrata in vigore della GMT (che non si preannuncia di facile e rapida gestazione).

Altra criticità da risolvere sarà il coordinamento del nuovo criterio di tassazione riferito al mercato (di vendita di beni e di prestazione dei servizi) di un dato Stato con la consolidata dicotomia stato della fonte-stato di residenza, che da sempre connota la tassazione fiscale internazionale e, in particolare, le convenzioni contro le doppie imposizioni basate sul modello OCSE.

Più oltre, il G7 afferma l'impegno all' introduzione di una GMT di almeno il 15% da applicare paese per paese.

Anche su tale punto occorrerà verificare come saranno concretamente implementate le attività di accertamento, dichiarazione e riscossione della GMT.

Circa la tassazione country by country di almeno il 15%, il meccanismo sembrerebbe abbastanza semplice.

Se, per ipotesi, l'aliquota applicabile in uno stato ad una società facente parte di un gruppo multinazionale è del 12,5%, l'aliquota applicata sul profitto derivante (per semplicità) integralmente da una royalty percepita da una società italiana, sarà incrementata di 2,5 punti percentuali sino ad arrivare al 15%.

Il problema riguarda la disomogeneità delle basi imponibili che – come evidenziato in precedenza - può falsare il profitto su cui si applica la GMT e creare distorsioni.

Inoltre, occorre capire se si utilizzerà un sistema specifico per il calcolo del profitto tassabile a tali fini. In questo senso, la CCCBT offriva un quadro di riferimento meno soggetto ad asimmetrie concernenti la base imponibile nei vari Paesi (seppure solo dell'UE).

La dichiarazione del G7 si chiude con l'affermazione della necessità di portare avanti un accordo in parallelo su entrambi i pilastri e l'auspicato raggiungimento di un accordo già in occasione della riunione di luglio dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20.

Quest'ultima frase evidenzia, ove ve ne fosse bisogno, che si tratta di una dichiarazione di principi certamente importanti ma su cui ancora non esiste una proposta strutturata, per la cui elaborazione i tempi potrebbero essere tutt'altro che rapidi.

Alert

Tax- Review

CONCLUSIONI

Come si è avuto modo di osservare attraverso l'analisi della dichiarazione del G7, la volontà di arrivare ad un accordo sulla GMT delle multinazionali rappresenta sicuramente un momento importante dal punto di vista politico, ma richiederà una costruzione dell'impianto fiscale che non si presenta né agevole, né breve.
C'è solo da sperare che l'implementazione di questo disegno tenga conto delle criticità cui va incontro e sappia risolverle senza creare, paradossalmente, disallineamenti forieri di elusione e di arbitraggi fiscali.

09.06.2021

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.

Carlo Sallustio, Partner
E: c.sallustio@nmlex.it
T.: +39 02 6575181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio.